

	<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca <b>Istituto Comprensivo di Pianoro</b> Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO) TEL. 051/777057 - FAX 051/6510600 <a href="mailto:boic83000e@istruzione.it">e-mail: boic83000e@istruzione.it</a> – <a href="http://www.icpianoro.edu.it">sito web: www.icpianoro.edu.it</a> C.F. 91201220372 BOIC83000E</p>	
---	--	---

Circolare n.28

Pianoro, 18 settembre 2023

**A tutto il Personale Docente**  
**A tutto il Personale A.T.A.**  
**Alla D.S.G.A.**  
**dell'I.C. Pianoro**  
**LORO SEDI**

**All'Albo online**  
**Al Sito Web**

**OGGETTO: Disposizioni di sicurezza per l'utilizzo dei cancelli e Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2023/2024.**

Al fine di evitare l'intrusione di estranei nei locali scolastici e di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni

#### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'articolo 28 della Costituzione

**VISTO** gli artt. 2017 e 2048 c.c. sui doveri di vigilanza del personale docente e ATA

**VISTO** il CCNLvigente;

**VISTO** il D.Lgs.165/2001;

**TENUTO CONTO** che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza e vigilanza sulla loro applicazione

#### **EMANA**

la seguente Direttiva sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI**
- 2. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'**
- 3. VIGILANZA DEI DOCENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA**
- 4. VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**
- 5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO**

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola, la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana, pertanto, la presente direttiva, che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

Si richiama tutto il personale scolastico alla maggiore attenzione possibile al rispetto delle norme di sicurezza e protezione per proseguire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2023/2024.

### **1. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI**

E' vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e extra-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia espressamente autorizzata dalla Dirigenza o assolutamente giustificata da adempimenti correnti. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

I collaboratori scolastici, unitamente al personale di Segreteria, dovranno essere particolarmente attenti a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

**Tutti i cancelli di accesso ai locali scolastici dell'intero Istituto dovranno rimanere sempre chiusi al pubblico.**

**Tutti coloro che entreranno nei locali scolastici, dovranno suonare al citofono dell'ingresso pedonale e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi della corretta chiusura, alle loro spalle, del cancello.**

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici in servizio di vigilare circa la idonea chiusura di tutti i cancelli e degli accessi all'edificio e di garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso/di uscita e le entrate/uscite dedicate.

Tutti i cancelli dell'Istituto dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in servizio, negli orari di uscita. L'uscita, e l'ingresso, delle classi dovranno comunque avvenire in modo ordinato, evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni.

Cinque minuti dopo l'orario di uscita, il personale ATA in servizio provvederà alla chiusura dei cancelli.

Coloro che fruiscono di attività che si svolgono di pomeriggio nei locali scolastici dovranno sempre suonare al citofono e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi che il cancello alle loro spalle venga correttamente chiuso.

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni.

Il collaboratore accompagnerà in Segreteria o in presidenza nei giorni e tempi stabiliti, soltanto coloro i quali saranno stati autorizzati; in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

### **2. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento **nell'articolo 28 della Costituzione**, che testualmente recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito

però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta **colpa in vigilando** dei dipendenti, infatti, è disciplinata **dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94)**, che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

### **3. VIGILANZA DEI DOCENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA**

Si precisa che sui docenti grava un obbligo di diligenza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il **Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08)** ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 del codice civile**: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

**Il personale docente è tenuto ad essere presente in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni art. 29 comma 5, CCNL Scuola vigente, curando l'apposizione della firma in entrata e in uscita sul registro elettronico. L'arrivo in ritardo dell'insegnante può configurarsi come oggettiva carenza di sorveglianza dovuta ai minori e comportare, di conseguenza, responsabilità disciplinari civili e penali (art. 61 Legge 312/80).**

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi,

non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell'**art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007** richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli alunni devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che se sia stata accertata l'identità.

Per il plesso Nonna Sabbi la consegna dei bambini ai genitori avverrà, a cura delle docenti, dalla porta delle rispettive sezioni. I genitori, o per essi un adulto/conoscente maggiorenne delegato, possono, per validi motivi, ritirare gli alunni durante l'orario scolastico previo rilascio di una dichiarazione firmata che sollevi l'insegnante e l'amministrazione da ogni responsabilità. Tale dichiarazione, unitamente alla delega scritta e/o verbale (con fonogramma) dei genitori, dovrà essere trattenuta con cura agli atti della classe.

#### **4. VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. **Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2016.2018.** Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

#### **5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO**

Si ricorda che la sorveglianza durante l'intervallo spetta ai docenti che sono impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, i quali assicureranno la loro presenza nei corridoi, nelle aule e nelle altre pertinenze dell'edificio, segnalando tempestivamente alla scrivente eventuali criticità riscontrate.

I docenti sono invitati a non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. I collaboratori scolastici durante l'intervallo concorrono alla sorveglianza in particolare nei corridoi, nei bagni e/o negli atri.

## **6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità o alunni particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Gli alunni con gesso, stampelle ecc. devono entrare ed uscire dalle lezioni 5 minuti **prima** gli altri alunni, accompagnati da un collaboratore scolastico.

All'entrata il genitore/accompagnatore attenderà l'entrata degli alunni, al fine di non distogliere il collaboratore dalla vigilanza dell'ingresso, poi consegnerà l'alunno/a alla collaboratrice scolastica che l'accompagnerà in classe.

## **7. CONCLUSIONI**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente circolare che ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è **eventualmente** integrata dalle disposizioni dirigenziali per l'anno in corso.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto, si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I referenti di plesso, in qualità di preposti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

**La Dirigente Scolastica**

**Dott.ssa Liana Baldaccini**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa